



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 28/07/2020

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno 2020 (DUEMILAVENTI), il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 TONDELLI MARUSKA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 MANDELLI SARA
- 7 LODI RICCARDO
- 8 PREDELLI MARIA STELLA
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	A.G.
X	
	X
X	
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Vice - Segretario comunale, dott. Giuseppe Iori, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri BIZZOCCHI ALBERTO, RUFFINI ARONNE, FERRI FRANCESCA.

CC nr. 12 del 28/07/2020: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

Il Sindaco relaziona sull'argomento

Il Consigliere di minoranza Bizzocchi Alberto dichiara che, come gruppo di minoranza "Centrodestra Vetto", voteranno contrari, poiché si sarebbe potuto fare di più, pur dicendosi favorevoli alla riduzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vetto è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, denominato ATERSIR – Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure

urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/02/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, variato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Visto che la crisi sanitaria dei mesi scorsi determinata dall'emergenza per la diffusione del virus COVID-19 ha comportato provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità Locali che hanno influito sulla possibilità oggettiva di svolgere determinate attività commerciali, artigianali e industriali, obbligando tali imprese alla chiusura per periodi più o meno lunghi dell'intera attività;

Tenuto conto che la citata Deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, prevede in dettaglio come operare in termini di riduzione delle tariffe a carico delle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria, con conseguente riduzione delle quantità di rifiuti prodotti;

Valutato maggiormente utile alla ripresa e sostenibilità economica delle attività commerciali che hanno subito limitazioni di legge sull'apertura a seguito dell'emergenza sanitaria, prevedere una riduzione più ampia rispetto a quella prevista nella citata Deliberazione di ARERA, facendo fronte ad essa tramite risorse di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica con ricadute negative su tutta la popolazione, ma in particolare sulle attività economiche, già sofferenti in quanto situate in zona di montagna, e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, che sono state obbligate alla sospensione/chiusura temporanea e a quelle che sono state aperte, ma hanno dovuto sostenere importanti e maggiori spese come previsto dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla TARI", in particolare l'Art. 8.D - *Agevolazioni*, che attribuisce la facoltà del Comune di istituire ulteriori agevolazioni coperte con altre risorse proprie di bilancio, al fine di supportare le utenze non domestiche che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chudere temporaneamente, ridurre l'attività lavorativa e quelle che pur mantenendo aperta l'attività hanno dovuto sostenere importanti e maggiori spese in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19;

Ritenuto opportuno deliberare ulteriori riduzioni sia sulla quota fissa che sulla quota variabile del tributo, applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate a seconda della categoria di appartenenza:

CODI	CATEGORIE DI ATTIVITA' - UTENZE NON DOMESTICHE	% Riduzione	% Ulteriore	% TOTALE DI
------	--	-------------	-------------	-------------

CE TARIF FA		anno 2019 riconfermata per l'anno 2020	riduzione anno 2020	RIDUZIONE
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	37,90 %	62,10%	100%
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	37,90 %	32,10%	70%
103	Stabilimenti balneari	37,90 %	62,10%	100%
104	Esposizioni, autosaloni	37,90 %	32,10%	70%
105	Alberghi con ristorante	37,90 %	62,10%	100%
106	Alberghi senza ristorante	37,90 %	62,10%	100%
107	Case di cura e riposo	37,90 %	32,10%	70%
108	Uffici, agenzie	37,90 %	-	37,90%
109	Banche, istituti di credito	37,90 %	-	37,90%
109	Studi professionali	37,90 %	32,10%	70%
110	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	37,90 %	32,10%	70%
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	37,90 %	32,10%	70%
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	37,90 %	32,10%	70%
113	Carrozzeria, officina, elettrauto	37,90 %	32,10%	70%
114	Attività industriali con capannoni di produzione	37,90 %	32,10%	70%
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	37,90 %	32,10%	70%
116	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	37,90 %	62,10%	100%
117	Bar, caffè, pasticceria	37,90 %	62,10%	100%
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	37,90 %	32,10%	70%
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	37,90 %	62,10%	100%
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	37,90 %	62,10%	100%
121	Discoteche, night club	37,90 %	62,10%	100%

Valutato che le suddette riduzioni, visto che trattasi di agevolazioni di carattere “straordinario” ed “episodico” e non “stabile”, possano essere correttamente previste nella delibera annuale di approvazione della Tariffe Rifiuti e non necessariamente attraverso modifiche del Regolamento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, come indicherebbe l’articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013 (vedasi al riguardo nota di chiarimento Ifel del 24/04/2020);

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni trovano copertura, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per un importo di euro 42.000;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

- prima rata: 30 settembre 2020;
- seconda rata: 2 dicembre 2020.

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre 2020.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo

provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per gli anni dal 2020 al 2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per il 2020/2022;

Dato atto che l'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 ha ulteriormente differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra e l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 *(ora ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020)*;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore di conti, verbale n°42 del 25/07/2020, assunto agli atti municipali prot. nr. 2378, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il D. lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)

Astenuti: n. //

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/02/2019 come di seguito indicate:

UTENZE DOMESTICHE

	Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile per famiglia (€/anno)
ABITAZIONI	1 componente	1,223316	45,87
	2 componenti	1,427202	64,22
	3 componenti	1,572835	82,56
	4 componenti	1,689341	100,92
	5 componenti	1,805847	133,05
	6 componenti	1,893227	155,94
non residenti o locali tenuti a disposizione		1,223316	45,87
Superfici domestiche accessorie	1 componente	1,223316	—
Superfici domestiche accessorie	2 componente	1,427202	—
Superfici domestiche accessorie	3 componente	1,572835	—
Superfici domestiche accessorie	4 componente	1,689341	—
Superfici domestiche accessorie	5 componente	1,805847	—
Superfici domestiche accessorie	6 componente	1,893227	—
Superfici domestiche accessorie di non residenti o locali tenuti a disposizione		1,223316	—

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,850143	0,318878
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,333557	0,497299
Stabilimenti balneari	1,050176	0,394802
Esposizioni, autosaloni	0,716787	0,269528
Alberghi con ristorante	1,783633	0,667367
Alberghi senza ristorante	1,516921	0,568667
Case di cura e riposo	1,666946	0,621813
Uffici, agenzie	1,883649	0,706088

Banche, istituti di credito e studi professionali	0,966829	0,362914
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,850310	0,692422
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,533758	0,945247
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,733624	0,645349
Carrozzeria, officina, elettrauto	1,933658	0,719754
Attività industriali con capannoni di produzione	1,516921	0,569426
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,816971	0,677237
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	8,068020	3,011883
Bar, caffè, pasticceria	6,067685	2,264037
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,967332	1,484303
Plurilicenze alimentari e/o miste	4,350730	1,625521
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	17,402920	6,499047
Discoteche, night club	2,733792	1,021170

3) DI APPROVARE le riduzioni del tributo sia per la quota fissa che per la quota variabile, secondo le percentuali di seguito indicate, a seconda della categoria di appartenenza, come previsto dall'Art. 8.D del regolamento TARI che prevede la facoltà del Comune di istituire ulteriori agevolazioni coperte con risorse proprie di bilancio, al fine di supportare le utenze non domestiche che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente, ridurre l'attività lavorativa e quelle che pur mantenendo aperta l'attività hanno dovuto sostenere importanti e maggiori spese in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19:

CODICE TARIFA	CATEGORIE DI ATTIVITA' - UTENZE NON DOMESTICHE	% Riduzione anno 2019 riconfermata per l'anno 2020	% Ulteriore riduzione anno 2020	% TOTALE DI RIDUZIONE
------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------------

101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	37,90 %	62,10%		100%
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	37,90 %	32,10%		70%
103	Stabilimenti balneari	37,90 %	62,10%		100%
104	Esposizioni, autosaloni	37,90 %	32,10%		70%
105	Alberghi con ristorante	37,90 %	62,10%		100%
106	Alberghi senza ristorante	37,90 %	62,10%		100%
107	Case di cura e riposo	37,90 %	32,10%		70%
108	Uffici, agenzie	37,90 %	-		37,90%
109	Banche, istituti di credito	37,90 %	-		37,90%
109	Studi professionali	37,90 %	32,10%		70%
110	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	37,90 %	32,10%		70%
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	37,90 %	32,10%		70%
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	37,90 %	32,10%		70%
113	Carrozzeria, officina, elettrauto	37,90 %	32,10%		70%
114	Attività industriali con capannoni di produzione	37,90 %	32,10%		70%
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	37,90 %	32,10%		70%
116	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	37,90 %	62,10%		100%
117	Bar, caffè, pasticceria	37,90 %	62,10%		100%
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	37,90 %	32,10%		70%
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	37,90 %	62,10%		100%
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	37,90 %	62,10%		100%
121	Discoteche, night club	37,90 %	62,10%		100%

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Di dare atto che le minori entrate conseguenti alle suddette riduzioni trovano copertura, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, per un importo di €. 42.000,00

- 4) **DI DARE ATTO** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 5) **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

- 6) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%;
- 7) **DI STABILIRE** che la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2020, in numero 2 (due) rate scadenti il 30 settembre e il 2 dicembre con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre .
- 8) **DI STABILIRE** che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione dell'importo dovuto per il tributo sui rifiuti;
- 9) **DI TRASMETTERE** a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari: n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)

Astenuti: n. //

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell'urgenza del presente provvedimento.



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Vetto, lì 21/07/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Vetto, lì 21/07/2020



RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani

25 LUG. 2020

COMUNE DI VETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROT. N° 2348

Verbale n° 42 del 25 luglio 2020 del Revisore dei Conti
Parere sulla modifica dei regolamenti tributari del comune.

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di luglio, il revisore economico finanziario presso il proprio ufficio in Casalecchio di Reno, via Curiel 17, ha esaminato i documenti pervenuti via mail, dal servizio finanziario del comune di Vetto, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente oggetto sulla modifica dei seguenti regolamenti tributari del comune :

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IL APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI;
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU E) 160/2019). APPROVAZIONE;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO IMPOSTA 2020;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020;
- CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020;

Il Revisore informa che ha potuto, esaminare in maniera puntuale le bozze dei regolamenti inviate via mail, quali sono state elaborate tenendo conto delle variazioni normative intervenute anche conseguenti al CO e dato che le stesse sono coerenti con il dettato normativo .

visto

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 50 della Legge 449-2007 "Disposizione in materia di accertamento e definizione dei tributi locali";
- la Legge n. 296/2006

Esaminate

Le proposte di modifica;

Esprime

Parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulle seguenti proposte di deliberazione di cui all'oggetto:

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI;
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU EX. 160/2019). APPROVAZIONE;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO IMPOSTA 2020;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANI 2020;
- CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONA COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020;

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 11:30, previa redazione, lettura sottoscrizione del presente.

Casalecchio di Reno li 25/07/2020

Il Revisore dei Cc

del Comune di VET

Dot. Antonio Min
